

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3323-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e col Ministro per i beni e le attività culturali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Quello oggetto della presente ratifica costituisce il primo Accordo con la Repubblica kirghiza. Esso consente di poter formalizzare una serie di rapporti tra l'Amministrazione italiana e le autorità diplomatiche del Kirghizistan e si inserisce nell'ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione del trattato stesso e da ulteriori, prossime intese.

L'Accordo raggiunto prevede l'individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell'accoglienza e della formazione.

Esso costituisce un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi. Gli aspetti più qualificanti dell'Accordo sono rappresentati dalla collaborazione nelle attività formative settoriali; dall'apertura di uffici di rappresentanza turistica; non ultima, dalla promozione delle attività di gruppi turistici per la partecipazione ad eventi storico culturali e dallo scambio di esperti per la promozione del turismo, che consentirà di incrementare il *marketing* turistico nell'area, ai fini di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti nell'area stessa.

Passando ad illustrare brevemente le disposizioni dell'Accordo si evidenzia in particolare l'articolo I che ne stabilisce le linee guida; l'articolo II che prevede lo scambio di esperti; l'articolo III che fissa alcune linee di collaborazione per la promozione turistica (missioni tecniche, scambio di materiale promozionale, uffici di rappresentanza turistica, salvaguardia di edifici storici, cooperazione in materia di legislazione turistica); l'articolo IV che prevede la collaborazione nella formazione professionale con concessione di borse di studio; l'articolo V che riguarda la realizzazione di programmi di ricerca; l'articolo VI volto a favorire lo sviluppo della cooperazione nell'ambito degli organismi internazionali; l'articolo VII il quale prevede riunioni bilaterali; infine, l'articolo VIII concernente l'entrata in vigore e la validità dell'Accordo e la soluzione delle controversie.

Muovendo dai rilievi svolti, si ribadisce l'importanza dello sviluppo di un piano di formazione turistica specializzata, nonché di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l'applicazione dell'Accordo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

24 maggio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

6 luglio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, preso atto delle precisazioni offerte dal Governo, in base alle quali:

- le attività che comporteranno missioni in Kirghizistan sono solo quelle di cui all'articolo III, lettera *a*), primo paragrafo, dell'Accordo oggetto del disegno di legge in esame, così come quantificate nella relazione tecnica, mentre le attività che potranno comportare riunioni bilaterali, ai sensi dell'articolo VII dello stesso Accordo, sono meramente eventuali;
- la prima riunione fra le Parti avrà luogo in Kirghizistan nel 2005, come indicato nella relazione tecnica;
- lo stabilimento degli uffici di rappresentanza turistica nei due Paesi, menzionati all'articolo III, lettera *a*), dell'Accordo è meramente programmatico e, ove dovesse essere attuato, si procederà con un apposito provvedimento legislativo che indicherà gli oneri e la relativa copertura finanziaria;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a questo disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.400 per l'anno 2005, di euro 24.900 per l'anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

